



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

DELIBERAZIONE N. 17/2025

Oggetto: approvazione del Regolamento concernente la disciplina contabile e negoziale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

IL GARANTE

Il giorno 11 del mese di settembre 2025, in Roma, presso la sede legale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Collegio del Garante, regolarmente costituito, presenti il Presidente, avvocato Maurizio Borgo, i componenti, professor Francesco Vaia e ing. Antonio Pelagatti

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”;

VISTA la determinazione del 23 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2024) adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, con la quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nelle persone dell’avvocato Maurizio Borgo, il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, approvato con deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2025;

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il d.lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento (UE) 2016/679, e ss.mm.ii.;

AUTORITA’ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Sede legale: Via Maia n. 10 - 00175 ROMA - Pec: garantedisabilita@pec.it

- la legge 18 giugno 2009, n.69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il d.lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

VISTA la Riforma 1.15 del PNRR dell'Italia, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il target M1C1-117 della Riforma 1.15, come riformulato a seguito della predetta decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico;

VISTO l'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, che disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio accrual;

RITENUTO opportuno, attesa l'istituzione dell'Autorità a decorrere dal 1° gennaio 2025, adottare un sistema unico di contabilità economico patrimoniale Accrual a partire dall'esercizio finanziario 2025, al fine di evitare il successivo passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica-patrimoniale nei termini stabiliti dalla riforma;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 20/24 prevede che “nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità (...)”;

RITENUTO necessario disciplinare la gestione contabile, finanziaria, del patrimonio e dell'attività negoziale dell'Autorità con apposito regolamento interno;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il Regolamento concernente il Regolamento concernente la disciplina contabile e negoziale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Sede legale: Via Maia n. 10 - 00175 ROMA - Pec: garantedisabilita@pec.it

2 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia
- ing. Antonio Pelagatti

Il Dirigente

dott. ssa Cristina Caruso

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA DISCIPLINA CONTABILE E NEGOZIALE
DELL'AUTORITÀ GARANTE NAZIONALE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1	
Art. 2 (Coordinamento con la normativa contabile e negoziale) 2	
Art. 3 (Adesione ai sistemi informativi pubblici) 2	
Art. 4 (Disposizioni interne) 2	
CAPO II GESTIONE CONTABILE	3
Art. 5 (Sistema Contabile) 3	
Art. 6 (Documento contabile previsionale) 3	
Art. 7 (Formazione del documento contabile previsionale) 4	
Art. 8 (Bilancio d'esercizio) 4	
Art. 9 (Formazione del bilancio di esercizio) 5	
Art. 10 (<i>Piano dei conti</i>) 5	
CAPO III GESTIONE FINANZIARIA	5
Art. 11 (Servizio di tesoreria) 5	
Art. 12 (Pagamenti e gestione tesoreria) 5	
Art. 13 (Pagamenti con carta di credito) 5	
Art. 14 (Cassa economale) 6	
CAPO IV SISTEMA DI CONTROLLO	6
Art. 15 (Controllo del Collegio dei revisori dei conti) 6	
Art. 16 (Controllo della Corte dei conti) 6	
CAPO V GESTIONE DEL PATRIMONIO	7
Art. 17 (Patrimonio dell'Autorità) 7	
Art. 18 (Beni mobili ed immobili) 7	
CAPO VI ATTIVITÀ NEGOZIALI	7
Art. 19 (Attività negoziali) 7	
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
Art. 20 (Disposizioni transitorie) 8	
Art. 21 (Efficacia) 8	

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento interno disciplina la gestione finanziaria, economica e patrimoniale presso l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'esercizio dei poteri negoziali nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente.
2. La gestione finanziaria, economia e patrimoniale presso l'Autorità e l'esercizio dei poteri negoziali sono informati a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) con l'espressione "*Autorità*" si intende l'Autorità «*Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*» di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;
 - b) con l'espressione "*Decreto n. 20/24*" si intende il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;
 - c) con l'espressione "*Collegio*" si intende l'organo collegiale che costituisce l'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, del Decreto n. 20/24;
 - d) con l'espressione "*Presidente*" si intende il Presidente del Collegio di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del Decreto n. 20/24;
 - e) con l'espressione "*Ufficio*" si intende l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 del Decreto n. 20/24;
 - f) con l'espressione "*Direttore generale*" si intende il dirigente di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto n. 20/24;
 - g) con l'espressione "*Dirigente*" si intende il dirigente di seconda fascia di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto n. 20/24;
 - h) con l'espressione "*Regolamento sull'organizzazione*" si intende il regolamento interno concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con deliberazione del Collegio n.1/2025 del 4/02/2025;
 - i) con l'espressione "*Collegio dei revisori dei conti*" si intende l'organo di riscontro di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 6 del Regolamento sull'organizzazione;
 - l) con l'espressione "*missioni*" si intendono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Autorità nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa destinate;
 - m) con l'espressione "*programmi*" si intendono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni;

n) con l'espressione "*piano dei conti*" si intende l'elenco delle unità elementari del bilancio e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a più livelli.

m) "D. Lgs. n. 91/2011", il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"

o) "D. Lgs. n. 123/2011", il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

p) "D. Lgs. n. 36/2023", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Art. 2 (Coordinamento con la normativa contabile e negoziale)

1. L'Autorità conforma la propria gestione ai principi contabili generali e alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, ivi compresi la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il D. Lgs. n. 91/2011 e i successivi decreti attuativi, il D. Lgs. n. 123/2011, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla riforma Accrual di cui all'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nonché alla vigente normativa fiscale e contributiva e alle disposizioni del Codice civile, per quanto compatibili.

Art. 3 (Adesione ai sistemi informativi pubblici)

1. L'Autorità è soggetta alla rilevazione di flussi di cassa SIOPE+ (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019 e successive modificazioni.

3. L'Autorità aderisce al sistema di gestione dei cedolini di stipendio NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'Autorità aderisce al sistema informativo AreaRGS del Ministero dell'economia e delle finanze e alla relativa Piattaforma di certificazione dei crediti commerciali (PCC).

Art. 4 (Disposizioni interne)

1. L'Autorità può adottare manuali per la gestione operativa e disposizioni interne per l'attuazione del presente regolamento.

CAPO II

GESTIONE CONTABILE

Art. 5 (Sistema Contabile)

- 1 L'Autorità è dotata di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale finalizzato a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio nonché le scelte programmatiche, amministrative e gestionali.
- 2 Il sistema contabile è conformato ai principi contabili previsti, per le amministrazioni pubbliche, dal D.Lgs. n. 91/2011 e, in quanto compatibili con la natura e le funzioni pubbliche dell'Autorità, è conforme al codice civile ed ai principi contabili ITAS.
- 3 L'esercizio è il riferimento temporale del sistema contabile e coincide con l'anno solare.

Art. 6 (Documento contabile previsionale)

- 1 Il documento contabile previsionale è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Budget economico annuale;
 - b) Budget economico pluriennale.
- 2 Con il documento contabile previsionale sono determinati, su indicazione del Collegio, gli obiettivi economico-finanziari e sono articolate le previsioni economico-finanziarie per natura di spesa e per destinazione, coerentemente ai trasferimenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ad eventuali proventi per attività istituzionali nonché alle vigenti misure di contenimento della spesa.
- 3 Il budget economico annuale avente natura autorizzativa è formulato in base al principio della competenza economica e deve rispettare il principio dell'equilibrio economico-finanziario; individua in termini contabili-amministrativi il programma dell'attività annuale dell'Autorità ed è redatto, ovvero riclassificato, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del D.M. 27.03.2013, nonché agli standard Accrual.
- 4 Sono allegati al budget economico annuale:
 - a) il budget economico pluriennale;
 - b) la relazione illustrativa;
 - c) il budget articolato per missioni e programmi;
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012;
 - e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

5 Il budget economico annuale può essere revisionato nel corso dell'esercizio ed è verificato, nel corso dell'esercizio di riferimento, nella sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario ad esito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio e, se necessario, soggetto a revisione.

6 Il budget economico pluriennale è di durata triennale e definisce le strategie dell'Autorità, in relazione agli atti di indirizzo del Collegio ed in coerenza con le risorse finanziarie disponibili. E' formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quelle del budget economico annuale. Il budget economico pluriennale è aggiornato con l'approvazione del budget economico annuale.

Art. 7 (Formazione del documento contabile previsionale)

1 Il documento contabile previsionale è deliberato, su proposta del Direttore Generale, dal Collegio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza.

2 Lo schema di documento contabile previsionale, corredato dalla relazione illustrativa e degli altri allegati, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per la stesura della relativa relazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la deliberazione del Collegio.

Art. 8 (Bilancio d'esercizio)

1 Il bilancio di esercizio si compone dei seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa;
- d) rendiconto finanziario.

2 Il bilancio di esercizio è redatto in base alle indicazioni contenute nei principi contabili ITAS nonché in base ai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. n. 91/2011 per le amministrazioni pubbliche; è corredato della relazione sulla gestione, prodotta dal Direttore Generale. La relazione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente, dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso.

3 Sono prodotti ed allegati al bilancio di esercizio secondo le previsioni dell'art. 5, comma 3, del D.M. 27.03.2013:

- a) il conto consuntivo in termini di cassa;
- b) il rapporto sui risultati redatto in conformità con le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012;
- c) i prospetti SIOPE.

4 Il Collegio dei revisori dei conti redige, per la delibera del Collegio, la relazione al bilancio, formulando osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Art. 9 (Formazione del bilancio di esercizio)

1 Il bilancio di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori dei conti e dei documenti prodotti in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.M. 27.3.2013, nelle more dell'adozione degli standard ACCRUAL, è deliberato dal Collegio, su proposta del Direttore Generale, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

2 Il progetto di bilancio è trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per la stesura della relazione di competenza, almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Collegio.

Art. 10 (Piano dei conti)

1 Per la tenuta delle scritture contabili e gestionali l'Autorità adotta il piano dei conti multidimensionale approvato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.

2 Le voci del Piano dei conti unico sono ordinate in una gerarchia e divise in due distinti "segmenti":

a) Segmento A (ITAS), che accoglie le voci necessarie a produrre gli schemi di bilancio ITAS1 (Conto Economico e Stato Patrimoniale), in coerenza con il Quadro Concettuale e con i principi contabili ITAS;

b) Segmento B (conoscitivo/statistico), nel quale sono inserite articolazioni di dettaglio delle voci del Segmento A che si ritiene necessario mantenere ai fini del monitoraggio e del consolidamento dei dati di finanza pubblica.

CAPO III GESTIONE FINANZIARIA

Art. 11 (Servizio di tesoreria)

1 L'Autorità è assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di tesoreria è gestito per mezzo di un istituto di credito.

Art. 12 (Pagamenti e gestione tesoreria)

1 Il Direttore Generale esercita il potere di spesa e di gestione della tesoreria, con possibilità di specifica delega al dirigente.

Art. 13 (Pagamenti con carta di credito)

1 Il Direttore Generale individua, con apposito provvedimento, i soggetti a favore dei quali sarà rilasciata la carta di credito per esclusivo uso di servizio.

2 Tutte le spese sostenute con carta di credito devono essere supportate da idonea documentazione contabile.

Art. 14 (Cassa economale)

1 Il servizio di cassa interno è istituito per il pagamento di spese imprevedibili, urgenti o di importo esiguo, da definirsi nell'ambito di una specifica procedura interna.

2 Il Direttore Generale designa il responsabile con funzioni di cassiere e il suo sostituto in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3 Il responsabile riceve un fondo di cassa in contanti non superiore a euro 500,00 reintegrabile, entro il medesimo limite, previa autorizzazione del Direttore Generale. Il responsabile è dotato, altresì, di una carta di credito allo stesso intestata con plafond mensile non superiore a euro 1.000,00.

4. I limiti del fondo di cassa e del plafond mensile della carta di credito possono essere variati con delibera del Collegio, su proposta del Direttore Generale, e previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti le spese effettuate. I suddetti registri devono essere integrati con il sistema contabile generale dell'Autorità.

6. I registri, la dotazione di cassa e gli estratti conto della carta di credito sono sottoposti al controllo periodico del Collegio dei revisori dei conti.

CAPO IV SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 15 (Controllo del Collegio dei revisori dei conti)

1 Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Autorità a norma del D. Lgs. n. 91/2011, dell'art. 20 del D. Lgs. n. 123/2011 e del D.M. 27.03.2013.

2 Al Collegio dei revisori dei conti compete il controllo contabile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sull'organizzazione.

Art. 16 (Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti controlla il rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto n. 20/24.

CAPO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 (Patrimonio dell'Autorità)

1 Il patrimonio dell'Autorità è costituito dai beni, sia immobili che mobili, iscritti a bilancio.

Art. 18 (Beni mobili ed immobili)

1 L'acquisizione, gestione e manutenzione dei beni mobili ed immobili è affidata all'Ufficio del garante, che ne assicura la vigilanza e la custodia.

3 L'inventariazione, la classificazione e la gestione dei beni mobili è effettuata con il sistema informativo integrato dell'Autorità. I beni sono riportati nel registro dei beni ammortizzabili, riportante l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo nonché le informazioni minime necessarie per la corretta allocazione fisica/assegnazione al personale.

CAPO VI

ATTIVITÀ NEGOZIALI

Art. 19 (Attività negoziali)

1 L'attività negoziale dell'Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2 Ai lavori, alle forniture ed ai servizi, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme vigenti.

3 L'avvio dell'attività negoziale è subordinato alla previa autorizzazione del Collegio per:

- a) l'accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) la costituzione o la compartecipazione ad associazioni e fondazioni;
- c) l'istituzione o la compartecipazione a borse di studio;
- d) l'accensione di mutui;
- e) l'alienazione, il trasferimento, la costituzione, la modificazione di diritti reali;
- f) l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- g) contratti di sponsorizzazione;
- h) contratti di locazione;
- i) l'acquisto di lavori, beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria;

- l) i servizi relativi alla comunicazione istituzionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 (Disposizioni transitorie)

1. I documenti contabili previsionali per l'esercizio 2025 e 2026, ossia il budget economico annuale 2025 e 2026 ed il budget economico pluriennale 2026-2028, di cui all'art. 6 del regolamento, saranno adottati entro il 30 novembre 2025.
2. Nel 2025, le proposte e gli atti che il presente regolamento interno assegna alla competenza del Direttore generale, sono effettuati ed adottati dal Dirigente.
3. Sino all'adozione dei documenti di cui al comma 1 si autorizza l'impegno e la spesa di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove trattasi di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, con riferimento alla disponibilità annua come iscritta nel capitolo di spesa 2072 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2025, con riferimento alle obbligazioni e alle spese necessarie per assicurare l'immediata operatività dell'Autorità.
4. Nel 2025 è autorizzata, sino all'acquisizione del sistema informativo necessario ad assicurarne la tenuta informatica, la tenuta cartacea dei registri del protocollo, delle scritture contabili, delle reversali e dei mandati di pagamento. Le iscrizioni nei registri cartacei sono trasfuse in quello informatico, quando istituito.
5. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 l'istituto di credito di cui all'articolo 11, comma 1, è incaricato di un servizio di cassa.

Art. 21 (Efficacia)

- 1 Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed ha efficacia dall'esercizio finanziario 2025.